

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2468-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con l'Austria è il più recente tra quelli stipulati dall'Italia in materia di stato civile, multilaterali (Parigi 1956 e Vienna 1976) e bilaterali (Svizzera, Spagna e Argentina).

L'Accordo abroga e sostituisce la precedente Convenzione di Vienna del 21 aprile 1967, ed è teso a favorire i cittadini dei due Stati. Con esso vengono perfezionate le modalità per lo scambio degli atti dello stato civile, aggiornate le norme del vecchio testo alle mutate situazioni giuridiche dei due Paesi e snellite le procedure per consentire al cittadino di uno dei due Stati di contrarre matrimonio nell'altro Stato.

L'articolo 1 prevede l'esenzione dalla legalizzazione per una serie di documenti e atti.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolamentano la reciproca comunicazione fra i due Stati degli atti dello stato civile concernenti i rispettivi cittadini.

L'articolo 5 consente la richiesta direttamente da un'amministrazione all'altra di copia integrale degli atti iscritti nei registri dello stato civile.

L'articolo 6 prevede che gli atti e i documenti siano rilasciati gratuitamente e trasmessi senza spesa per il destinatario.

L'articolo 7 indica i documenti necessari per il matrimonio del cittadino di uno dei due Stati nell'altro Stato.

Gli articoli 8, 9 e 10 regolamentano le modalità e le formalità per ottenere il certificato di capacità matrimoniale.

L'articolo 11 concerne l'inidoneità di un documento diverso dal certificato di cittadinanza a costituire prova dello *status civitatis* di una persona.

L'Accordo appare, dunque, uno strumento di indubbia utilità e, per conseguenza, la Commissione affari esteri chiede all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, fatto a Vienna il 29 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.